

**D.g.r. 19 dicembre 2018 - n. XI/1105**  
**Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (IEFP) in regime di sussidiarietà**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l. 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale»;
- il decreto ministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamati gli atti di indirizzo del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), ed in particolare:

- la d.g.r. n. IX/2412 del 24 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- la d.g.r. n. 7765 del 17 gennaio 2018 «Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019»;
- la d.g.r. n. X/4676 del 23 dicembre 2015 «Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato»;
- la d.g.r. n. X/4700 del 29 dicembre 2015 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale»;

Considerato che:

- il decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 61/2017, ridefinisce le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di istruzione e formazione professionale (leFP) da parte delle istituzioni scolastiche, con specifico riferimento a:
  - a) obbligo di accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale (IP), che erogano un'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP);
  - b) realizzazione dell'offerta nell'ambito di classi distinte dai percorsi di Istruzione Professionale;
  - c) riferimento agli standard formativi e alla regolamentazione regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
  - d) utilizzo della dotazione organica secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'Istruzione;
- il d.lgs. n. 61/2017 demanda a un Accordo territoriale la specifica definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria, nonché la definizione di un raccordo organico tra Istruzione Professionale statale e Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale;
- con la l.r. n. 30/2015 il «sistema duale», inteso come raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, è stato assunto quale modalità privilegiata di insegnamento nel sistema regionale di Istruzione e Formazione

Professionale;

Ritenuta l'opportunità di approvare, in attuazione dell'art. 7 comma 2 del citato decreto legislativo n. 61/2017, lo schema di «Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di leFP in regime di sussidiarietà» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di:

- aggiornare alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare sia statale sia regionale il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta sussidiaria e di collaborazione in funzione dell'erogazione dell'offerta unitaria di istruzione e formazione di secondo ciclo in Regione Lombardia, garantendo al contempo continuità ai processi attivati;
- assicurare continuità e organicità dell'offerta territoriale e dei servizi educativi di Istruzione e formazione di secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione sopra richiamati e ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2007;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi triennali e di quarto anno di leFP, in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica, per l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;

Dato atto che il suddetto accordo territoriale, nel rispetto della citata normativa statale e regionale, definisce:

- la natura dell'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) ;
- le modalità di accreditamento regionale e di erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche;
- l'attuazione di interventi integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 17 maggio 2018;
- le modalità per il riconoscimento di crediti formativi, la disciplina dei passaggi e dell'accesso all'esame regionale per la qualifica e il diploma di leFP;
- la declinazione territoriale dei profili di istruzione professionale (I.P.);
- gli obiettivi e le forme della collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, il consolidamento del sistema lombardo di istruzione e formazione professionale;

Dato atto che i contenuti dell'accordo sono stati condivisi con l'Ufficio Scolastico Regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di «Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in regime di sussidiarietà», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato al Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1;

3. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

5. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato A

## **ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OFFERTA DI IeFP IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ**

**in attuazione dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017**

### **VISTE:**

- la Legge regionale n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"
- la Legge regionale n. 30/2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

### **VISTI** gli atti regolamentari del sistema regionale di IeFP della Lombardia, ed in particolare:

- la D.G.R. n. 2412/2011 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
- il D.D.G. n. 10187/2012 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011";
- il D.D.U.O. n. 12550/2013, "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. n. 22 della L.R. n. 19/2007)";
- D.D.S. n. 7214/2014 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013";
- il D.D.G. n. 6643/2015 "Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia";
- il D.D.U.O. n. 7960/2017 "Linee guida – corso annuale di IeFP per l'accesso all'esame di Stato ex art. 15, c. 6 D.Lgs. n. 226/2005 – a.s. 2017-2018", che ha approvato gli indirizzi per l'a.s. 2017/2018 per lo svolgimento dei percorsi annuali integrativi finalizzati all'accesso all'esame di Stato da parte degli studenti in possesso di un Diploma professionale;
- il D.D.G. n. 365/2018 "Aggiornamento Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2018/2019" che sostituisce il D.D.G. n. 16460/2017;
- la D.G.R. n. 7765/2018 "Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019";
- la D.G.R. n. 4676/2015 "Disciplina dei profili formativi dell'Apprendistato", di recepimento delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la D.G.R. n. 4700/2015 di attuazione del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale";

**VISTO** il nuovo dispositivo regolamentare della I.P. e in particolare il D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTI** i decreti attuativi del D.lgs n. 61/2017, e in particolare:

- il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale”;
- il decreto ministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento ai sensi dell’art.3 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

**VISTO inoltre** l’Accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con decreto del 22 maggio 2018, n. 427, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

**VISTI** gli atti e Accordi nazionali sul sistema duale e apprendistato, e in particolare:

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 24 settembre 2015 relativo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all’art. 1, c. 110 ha previsto un incremento stabile delle risorse per l’istruzione e formazione professionale di 75 milioni di euro annui per il finanziamento di percorsi formativi rivolti all'apprendistato e all'alternanza scuola-lavoro;

**CONSIDERATO** che:

- con il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018, ex art. 7 c. 1, recepito previa Intesa in CU, che ridefinisce le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche, con specifico riferimento a:
  - obbligo di accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di IP, che erogano un’offerta di leFP;
  - realizzazione dell’offerta nell’ambito di classi distinte dai percorsi di IP;
  - riferimento agli standard formativi e alla regolamentazione regionale dell’offerta di leFP;
  - utilizzo della dotazione organica secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l’Istruzione;
- il D.Lgs. n. 61/2017 demanda ad uno specifico Accordo territoriale la specifica definizione delle modalità dell’offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra IP e leFP;
- con la L.R. n. 30/2015 il “sistema duale”, quale raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, è stato assunto quale modalità privilegiata di insegnamento nel sistema di istruzione e formazione professionale;

**RICHIAMATI** i precedenti atti territoriali concernenti la leFP della Lombardia ed in particolare:

- l’Intesa tra Regione Lombardia e MIUR del 16 marzo 2009, i relativi allegati tecnici e l’Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR del 22 aprile 2009 con cui è stata avviata l’offerta unitaria di leFP in Lombardia;

- il D.C.R. n. 528/2008 contenente gli indirizzi pluriennali ed i criteri di programmazione dei servizi educativi del sistema territoriale ed i successivi atti di programmazione regionali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione approvati ai sensi dell'art. 7, c. 6, della L.R. n. 19/07;
- l'Accordo territoriale del 30 ottobre 2017 relativo all'a.s. 2017/2018, che nelle more dell'approvazione del decreto attuativo di cui all'art. 7, c.1 del D.Lgs. n. 61/2017, ha aggiornato i contenuti degli Accordi precedenti, in linea con l'evoluzione del quadro normativo regionale, e ha anticipato alcune modifiche alle modalità attuative dell'offerta sussidiaria, con particolare riferimento a:
  - previsione di accreditamento delle Istituzioni Scolastiche che erogano percorsi di leFP;
  - conferma del riferimento agli standard formativi e alla regolamentazione regionale dell'offerta di leFP;
  - attivazione di servizi di *placement* per l'accompagnamento al lavoro degli studenti in uscita;
  - assunzione del "sistema duale" come modello educativo della formazione professionale;

**CONSIDERATA** la necessità di:

- aggiornare alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare sia statale sia regionale il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta sussidiaria e di collaborazione in funzione dell'erogazione dell'offerta unitaria di istruzione e formazione di secondo ciclo in Regione Lombardia, garantendo al contempo continuità ai processi attivati;
- assicurare continuità e organicità dell'offerta territoriale e dei servizi educativi di Istruzione e formazione di secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli Atti di programmazione sopra richiamati ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/07;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi triennali e di quarto anno di leFP, in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica, per l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;

**CONSIDERATO** inoltre di demandare ad apposito accordo i criteri e le modalità per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di leFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di leFP ad essi appositamente rivolti così come previsto all'art 3, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale del 17 maggio 2018;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di pervenire ad un nuovo Accordo Territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito USR);

**VISTA** la collaborazione in atto tra Regione Lombardia e USR anche relativamente alla programmazione dell'offerta formativa territoriale e alle iscrizioni degli allievi;

si conviene quanto segue:

**1. NATURA DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI leFP**

- 1.1 L'offerta di leFP in Regione Lombardia si riferisce alle specifiche disposizioni regolamentari regionali in materia ed ha carattere unitario. Tale offerta è assicurata in regime di sussidiarietà anche dalle Istituzioni scolastiche (I.S.), in coerenza e continuità con la caratterizzazione dei percorsi già attivati nell'ambito dei precedenti Accordi territoriali Regione Lombardia – USR della Lombardia, nonché degli Atti di programmazione dell'offerta territoriale.
- 1.2 In particolare le I.S. possono erogare in via sussidiaria le seguenti tipologie di percorso di cui all'art. 17 del DLgs. n. 226/2005:
  - a) triennale per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere;

- b) IV° anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV° liv. EQF).
- 1.3 Le I.S. collaborano inoltre con le Istituzioni Formative accreditate (I.F.) per la progettazione dei percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II° grado. Al fine di consentire il pieno esercizio di detta facoltà, Regione e USR promuovono forme di collaborazione fra Istituti professionali e Istituzioni formative per il riconoscimento dei crediti e per la progettazione di tali corsi annuali.
- 1.4 L'offerta regionale di leFP è definita nell'ambito e nelle modalità della Programmazione territoriale di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/2007, "Norme sul sistema educativo di istruzione e Formazione della Regione Lombardia". In via sperimentale, il corso finalizzato all'ammissione all'esame di Stato si realizza nelle modalità di cui alle specifiche Linee guida regionali e disposizioni in materia di esami di Stato, nell'ambito di specifica programmazione definita annualmente dalla Regione Lombardia.
- 1.5 Costituisce elemento caratterizzante dei percorsi di leFP la dimensione duale che valorizza l'ambiente di lavoro come luogo di apprendimento, attraverso le modalità dell'alternanza scuola-lavoro, del tirocinio e dell'apprendistato.

## 2. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DA PARTE DELLE I.S.

- 2.1 Per la progettazione ed erogazione dei percorsi di leFP le I.S. garantiscono il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- 2.1.1. essere un Istituto Professionale;
- 2.1.2. essere accreditato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3;
- 2.1.3. presenza della propria offerta di leFP nell'offerta regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/07;
- 2.1.4. avere formalmente previsto l'offerta di leFP in via sussidiaria nel PTOF;
- 2.1.5. conferimento dei dati e delle informazioni previste da Regione Lombardia, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, garantendo l'inserimento annuale e il costante aggiornamento dei dati relativi a classi, allievi e altre notizie correlate, finalizzato al monitoraggio periodico dello Stato e alla certificazione finale regionale dei percorsi di leFP (richieste di commissioni e nomina dei presidenti, esami, rilascio di attestati di Qualifica e di Diploma);
- 2.1.6. rispetto degli standard regionali di cui alla specifica regolamentazione della Regione Lombardia, con particolare riferimento a:
- STANDARD DI APPRENDIMENTO relativi alle competenze di base e tecnico professionali delle FIGURE e dei PROFILI del Repertorio di leFP;
  - PARAMETRI ORARI relativi a monte ore complessivo annuale, destinato allo sviluppo delle aree di apprendimento e alle modalità formative e compresi quelli destinati a tirocinio, alternanza scuola lavoro e apprendistato;
  - modalità di PROGETTAZIONE FORMATIVA personalizzata
  - METODOLOGIE didattiche laboratoriali e in situazione dei percorsi compresi quelli destinati a tirocinio, alternanza scuola lavoro e apprendistato
  - VALUTAZIONE coerenti con la fisionomia della leFP, lo sviluppo e l'accertamento delle competenze;
- 2.1.7. composizione qualitativa dell'organico docente, nell'ambito di quanto previsto all'art. 8, c. 6 del decreto interministeriale 17 maggio 2018, diversificata rispetto a quella dei percorsi di I.P. e coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure e Profili di leFP; a tale scopo le I.S. utilizzano i margini di articolazione delle cattedre di cui al c. 4 dell'art. 9 e gli spazi di autonomia previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017;
- 2.1.8. rispetto della specifica identità dell'offerta di leFP attraverso la garanzia di risorse professionali adeguate - ossia con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro sia del presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze - reperibili anche attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017 e nell'ambito dell'organico dell'autonomia e per il potenziamento di cui all' art. 1, cc. 5 e 95 della L. n. 107/2015;

- 2.1.9. essere dotati di un servizio di placement, che garantisca il raccordo con i servizi territoriali al lavoro e apprendistato e opportunità di inserimento lavorativo (raccordo con le politiche attive regionali).
- 2.2 Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del decreto interministeriale del 17 maggio 2018, per gli utenti che desiderano conseguire la Qualifica e il Diploma Professionale le I.S. assicurano la costituzione di gruppi classe specificamente dedicati di leFP.
- 2.3 L'opzione per il conseguimento della Qualifica e del Diploma Professionale può essere espressa dall'utenza unicamente per le I.S. di cui al precedente punto 2.1, deve essere esplicitata dalla stessa sull'apposita piattaforma in sede di iscrizione e non può avvenire posteriormente ad essa. A tale scopo le I.S. garantiscono una completa e preliminare informazione, nell'ambito delle azioni di orientamento e sui propri siti istituzionali, proponendo l'offerta di leFP come opzione distinta da quella di I.P.
- 2.4 In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, le I.S. in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al riorientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di leFP.
- 2.5 In ogni caso la costituzione delle classi iniziali fa riferimento ai criteri e ai parametri numerici di cui al D.P.R. n. 81/2009.

### 3. MODALITA' DI ACCREDITAMENTO

- 3.1. L'accreditamento delle I.S. che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria prevede, con riferimento all'accreditamento regionale di cui alla DGR del 26 ottobre 2011, n. 2412 e al D.D.G. 13 novembre 2012, n. 10187, che le stesse istituzioni garantiscano:
- una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi formativi;
  - un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
  - il requisito obbligatorio di compliance attraverso l'adeguamento alle previsioni di cui alla L. n. 90/2012 (amministrazione trasparente);
  - la certificazione del sistema di gestione della qualità, a cui sono equiparate le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
  - la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nel D.D.U.O. del 20 dicembre 2013 n. 12550 e D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014.
- 3.2. Le modalità con cui il possesso dei requisiti si intende soddisfatto tiene conto delle specificità delle istituzioni scolastiche di I.P. e delle verifiche effettuate dalla Province per la programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e formazione professionale.
- 3.3. Per l'a.s. 2018/2019 e 2019/2020 le I.S. che hanno presentato un'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria sono equiparate agli enti accreditati, esclusivamente per l'erogazione di tali percorsi, previa registrazione sul sistema informativo regionale.

### 4. INTERVENTI INTEGRATIVI (ex art.3 c2 del decreto interministeriale del 17 maggio 2018)

- 4.1. Per garantire il diritto alla propria scelta e per contenere eventuali conseguenti fenomeni di dispersione, come previsto dalla norma, gli interventi integrativi, possono essere attivati esclusivamente dalle I.S. di cui al paragrafo 2.1 che hanno presentato un'offerta sussidiaria.
- 4.2. Tali interventi possiedono carattere personalizzato e non possono essere attivati per interi gruppi classe o per un numero consistente di alunni dello stesso gruppo classe; sono inoltre progettati e avviati dalla prima annualità del primo periodo didattico, in relazione alle Figure e Profili dei percorsi di leFP previsti nella programmazione territoriale dell'offerta, sulla base della tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di I.P. di cui all'Allegato 4 al D.I. (art. 7). Per gli studenti riorientati da altri percorsi di studi alla fine della prima annualità, fatto salvo quanto sopra definito, è possibile attivare gli interventi formativi dalla seconda annualità.

- 4.3. Tali interventi e i nominativi degli interessati devono essere preventivamente comunicati all'ufficio competente della direzione generale Istruzione Formazione e Lavoro all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) e all'ufficio competente dell'USR all'indirizzo [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it), ai fini delle preventive verifiche circa l'effettiva impossibilità per i destinatari di potersi inserire in un percorso di leFP.
- 4.4. Ai fini della loro spendibilità i suddetti interventi sono progettati sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza tra i curricula dei diversi ordinamenti.
- 4.5. Gli interventi finalizzati all'acquisizione di esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP di cui al c. 2 dell'art. 3 del D.I. (Regolamento art. 7) ed attivabili dalle I.S. anche in collaborazione con le I.F. consistono in via prioritaria in Unità Formative che sviluppino le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure e dei Profili della leFP attraverso modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (alternanza scuola lavoro o tirocinio).
- 4.6. Gli interventi sono realizzati nell'ambito del monte ore curricolare di I.P., nel rispetto di quanto previsto per quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del D.I. (Regolamento art. 7) e del c. 3, lett. e) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2017.

## 5. CREDITI FORMATIVI, PASSAGGI E ACCESSO ALL'ESAME REGIONALE

- 5.1. Nell'ambito del sistema regionale di leFP i criteri per riconoscimento del credito, come declinato dalla regolamentazione regionale sono quelli dell'equivalenza formativa e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito di apprendimento) e quantitativo (tempo dedicato per l'acquisizione).
- 5.2. La determinazione dei crediti e i passaggi reciproci tra i percorsi di I.P. e quelli di leFP non rivestono carattere automatico e avvengono nelle modalità di cui alla regolamentazione regionale e di quanto disposto nell'accordo CSR n° 100 del 10 maggio 2018.
- 5.3. Ai sensi dell'accordo in CSR n°100 del 10 maggio 2018 attuativo dell'art. 8, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
  - per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
  - al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di IP.

In esito alla valutazione, la Commissione dell'Istituzione ricevente determina l'inserimento della studentessa o dello studente nel percorso di destinazione:

- nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
  - nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
  - nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza
- 5.4. Le modalità di accesso, le fasi e le procedure degli esami conclusivi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale in esito ai percorsi di cui al paragrafo 2 e con riferimento agli interventi integrativi di cui al paragrafo 4 del presente Accordo sono regolamentate dalla disciplina regionale.

## 6. DECLINAZIONE TERRITORIALE DEI PROFILI DI I.P.

- 6.1. La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di I.P. è definita dalle I.S. nell'ambito delle priorità definite dalla Regione con proprio atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento.
- 6.2. In un'ottica di sistema, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di leFP, per la definizione territoriale dei propri profili le I.S. si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.I. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.Lgs n. 13 /2013.

## **7. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

7.1. Regione e U.S.R. si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, in particolare relativamente a:

- promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di leFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
- coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di leFP,
- informazione circa le modalità e relativamente alle I.S. presso cui è possibile fruire dell'offerta sussidiaria, monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di leFP;
- verifica della sussistenza delle condizioni di attivazione degli interventi ex art. 3, c. 2 del D. l. 17 maggio 2018, e di ammissione agli esami di leFP degli alunni ad essi partecipanti, in qualità di candidati aggregati o esterni;
- condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.

7.2. U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:

- l'assegnazione degli organici alle I.S. nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di leFP;
- la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative.

7.3. Regione e USR assicurano in modo congiunto le attività di controllo in merito al rispetto da parte delle I.S. della regolamentazione regionale di leFP.

## **8. DURATA**

8.1. Il presente protocollo ha validità per i cicli triennali avviati negli anni scolastici e formativi 2019/2020 e 2020/2021 ed è prorogabile per espressa volontà delle parti anche per l'anno 2021/2022.

8.2. Sono immediatamente applicate le disposizioni sulle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'Accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018.

8.3. Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo, anteriormente alla scadenza sopra indicata, a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui al paragrafo 7.

## **9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

9.1. Il presente Accordo riguarda anche le classi prime dei nuovi percorsi dell'I.P. attivate a partire dall'anno scolastico 2018/2019; per le classi successive alla prima continuano a produrre i loro effetti gli Accordi precedentemente sottoscritti fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale.